

## CERTIFICATO DI “STATO DI BUONA SALUTE” PER ATTIVITÀ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO

Le Convenzioni di Medicina Generale e di Pediatria, in merito, rimandano perentoriamente all'art.1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983, che prevede il rilascio solo nei seguenti casi e a seguito della richiesta dell'Autorità Scolastica Competente:

1. Alunni che svolgono attività fisico sportive, organizzate dagli organi scolastici, nell'ambito di attività para-scolastiche;

2. Alunni che partecipano ai “Giochi della Gioventù”, ai “Campionati Studenteschi”, nelle fasi precedenti quella nazionale. Il legislatore si è dimenticato di specificare che la richiesta deve essere scritta, forse pensando che fosse cosa ovvia, talmente ovvia che la Regione Toscana (con delibera n.620 del 2/6/97) ha approntato dei moduli che prevedono la firma del Preside o del Direttore Didattico. La richiesta scritta è necessaria anche perché deve essere ben specificato il motivo della richiesta della certificazione, al fine di evitare un diffusissimo “uso improprio” della certificazione gratuita scolastica. Infatti, la certificazione che risponda a tali requisiti sarà rilasciata gratuitamente, solo se però risponderà a quanto previsto nell'allegato H dell'ACN, che disciplina la Convenzione con i Pediatri di libera scelta, ossia:

a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico- sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall'età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio.

b) Necessitano della certificazione di stato di buona salute per i Giochi della Gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già selezionati, che partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o di rete di Istituti (sovrintesi da un'unica autorità scolastica). Poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione. Pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato (gratuitamente), non all'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico, non a tutti, ma al momento dell'utilizzo ed esclusivamente per gli studenti che, all'atto della richiesta, esibiscono dichiarazione firmata dal Capo d'Istituto, attestante quanto affermato dal D.M. 28/02/83. Si precisa, cioè, che se la richiesta di certificazione viene fatta dal genitore, s'intende in tal senso, la richiesta di partecipazione ad attività sportiva non agonistica di tipo privata (anche se fatta nella struttura scolastica) e

questo tipo di certificato non è gratuito e rientra nelle attività libero-professionali del medico convenzionato che è tenuto, per motivi di deontologia e fiscali, a richiedere l'onorario. Se, invece, è il Capo d'Istituto che inoltra una richiesta scritta e firmata al medico, tale certificato rientra in ciò che è previsto dal D.M. di cui sopra e dalle attività convenzionate (art. 29 e allegato H dell' ACN), e quindi verrà rilasciato gratuitamente. In tutti gli altri casi, il certificato potrà essere rifiutato perché non previsto dalla legge o potrà essere rilasciato dietro pagamento dell'onorario da parte del richiedente (il genitore). Inoltre, va specificato che nel DPR del 20/10/1998 n. 403, pubblicato sulla G.U. n. 275 della serie generale del 24/11/1998, al capo terzo dell'art. 10, punto 2, si legge: "Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico". Questo significa che il PLS rilascerà un solo certificato all'anno valido per tutte le attività sportive che l'alunno praticherà nell'ambito scolastico nei dodici mesi successivi. Tale certificato non sarà però estensibile ad attività extrascolastiche che, seppure svolte nella stessa struttura, non rispondano ai requisiti di cui sopra.